



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, modificato dall'articolo 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n.290;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005 recante modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati;

VISTO il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011 n.93 recante norme comuni per lo sviluppo dei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica in attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, ed in particolare l'art 37, comma 3;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11 recante disposizioni in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2015, recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) del 12 febbraio 2015 45/2015/R/eel recante avvio del *market coupling* sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia;

VISTO il regolamento della Commissione europea 2015/2022 del 24 luglio 2015 che stabilisce le linee guida sull'allocazione della capacità e la gestione delle congestioni, individuando nel *market coupling* il modello europeo per l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera nei mercati del giorno prima dell'energia elettrica;



VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - comunitaria 2014” ed in particolare l’articolo 26, comma 1, lettera d), secondo cui *“l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua le modalità e le condizioni delle importazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni assunti sull’utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionale nonché da progetti comuni definiti con altri Stati”*;

VISTA la deliberazione dell’Autorità del 14 ottobre 2015 483/2015/R/eel recante approvazione delle regole per l’allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera valevoli a partire dall’anno 2016;

VISTA la lettera del Ministro dello sviluppo economico a Terna Spa, in data 5 marzo 2010, con cui è stata riconosciuta a favore di Raetia Energie AG la riserva di capacità di transito bidirezionale pari a 150 MW a valere sulla capacità di trasporto della linea San Fiorano-Robbia spettante alla parte italiana, per 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011;

VISTA la lettera del Ministro dello sviluppo economico 30 novembre 2010, prot. 26246, alla Repubblica di San Marino, con cui si riconosce il rinnovo della riserva di capacità di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni dell’Italia con l’estero a favore della Repubblica di San Marino per dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2011, per una capacità massima di 54 MW e comunque in misura strettamente necessaria a soddisfare i consumi della Repubblica;

VISTO la lettera del 15 dicembre 2014 con cui il Ministro dello sviluppo economico riconosce a favore dello Stato della Città del Vaticano, per dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2015, una riserva di 45 MW della capacità di transito sulle interconnessioni dell’Italia con l’estero, rilevando altresì che ulteriori iniziative per il miglioramento dell’efficienza energetica da adottare nei prossimi anni potranno consentire eventuali adeguamenti della suddetta riserva di capacità;

VISTA la lettera del 2 ottobre 2015 del Segretario Generale dello Stato della Città del Vaticano al Ministro dello Sviluppo economico con cui è



richiesto il rinnovo della riserva di capacità di importazione nella misura di 45 MW anche per l'anno 2016;

CONSIDERATO che:

- dal 10 novembre 2010 Terna è entrata a far parte della società CASC- EU insieme agli altri gestori di rete delle regioni europee Centro-Sud e Centro-Ovest Europa, di cui al Regolamento (CE) n.714/2009;

- dal 1° gennaio 2011 sulla frontiera italo-slovena è operativa l'assegnazione delle capacità giornaliere attraverso un modello di *Market Coupling*, che consente l'allocazione mediante asta implicita dei diritti di utilizzo della rete di interconnessione;

- a partire dal 1° aprile 2011 la gestione dell'allocazione esplicita della capacità annuale, mensile e giornaliera sulle interconnessioni tra l'Italia e la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è delegata da Terna alla società CASC-EU, come unico soggetto operativo per la gestione delle aste nelle regioni Centro-Sud e Centro-Ovest Europa;

- a partire dal 24 febbraio 2015 sulle frontiere italo-austriaca e italo-francese è operativa operativa l'assegnazione delle capacità di transito giornaliere attraverso un modello di *Market Coupling*;

- il 24 giugno 2015 è stato approvato l'accordo di fusione di CAO e di CASC, per la creazione della società *Joint Allocation Office* (nel seguito: JAO), quale soggetto preposto, tra l'altro, all'allocazione esplicita dei diritti di trasmissione della capacità transfrontaliera per conto dei TSO partecipanti, tra cui Terna, diventando il singolo punto di contatto per i soggetti precedentemente afferenti a CAO e CASC;

- dal 2016, l'allocazione dei diritti di trasmissione della capacità transfrontaliera da parte di JAO avverrà sulla base delle regole *Allocation Rules for Forward Capacity Allocation*, ivi inclusi i relativi allegati, e approvate dalle competenti autorità di regolazione a cui i rispettivi TSO fanno riferimento;

RITENUTO opportuno che si pervenga da parte dei gestori di rete a definire programmi comuni di investimenti in infrastrutture per il superamento delle attuali congestioni di rete attraverso un aumento della capacità di interconnessione e che, in assenza di tali programmi, i proventi derivanti dall'attuazione dei meccanismi di mercato siano destinati alla salvaguardia



dell'economicità degli approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali;

RITENUTO opportuno confermare anche per l'anno 2016 le modalità per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera;

RITENUTO necessario ottemperare gli impegni assunti con la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano, in ragione della provenienza dell'energia elettrica in importazione, attraverso la ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti sulla capacità di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacità di trasporto;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto dispone in ordine alla capacità di trasporto di energia elettrica assegnabile sulle interconnessioni con l'estero per l'anno 2016 al fine di garantire il rispetto degli accordi internazionali, confermando le modalità di ripartizione dei proventi dell'assegnazione della capacità.
2. I proventi delle procedure di assegnazione della capacità di trasporto, per la quota parte spettante a Terna, sono utilizzati, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 714/2009, a salvaguardia dell'economicità delle forniture per i clienti finali attraverso la riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete.
3. Terna promuove accordi con i gestori di rete esteri per programmi di investimento comuni in grado, nel medio termine, di superare le attuali congestioni sulle frontiere e, in assenza di tali programmi, provvede a concludere gli accordi con i gestori di rete esteri, per ripartire almeno in eguale misura, tra i medesimi gestori, i proventi derivanti dalle assegnazioni di cui al comma 2, salvo quanto previsto al comma 4, e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità.



4. I proventi delle assegnazioni sulla frontiera Italo-Svizzera sono ripartiti tra Terna e l'operatore di sistema svizzero in misura direttamente proporzionale alla capacità di trasporto effettivamente resa disponibile per la medesima assegnazione da ciascun gestore, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.

Art. 2

(Capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'anno 2016)

1. La capacità di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dall'1 gennaio 2016 su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è pari alla corrispondente capacità di trasporto garantita da Terna, comprensiva della capacità relativa alle linee esentate dalla disciplina di accesso a terzi ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005, in considerazione delle modalità di allocazione disciplinate dai singoli decreti di esenzione.
2. La capacità di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dall'1 gennaio 2016 sulla frontiera elettrica con la Svizzera è pari alla corrispondente capacità di trasporto garantita da Terna, al netto
 - a) della capacità relativa alle linee esentate dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi del decreto 21 ottobre 2005;
 - b) della capacità riservata dal gestore di sistema svizzero e, per la parte italiana:
 - di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di 6 anni a partire dal 2011, riservata alla società Raetia Energie AG, ai sensi della direttiva del Ministro dello sviluppo economico a Terna del 5 marzo 2010;
 - delle riserve di cui all'articolo 3.
3. Le quote riservate da ciascun gestore di rete sulla frontiera italo-svizzera devono essere non superiori al 50% del totale della capacità di trasporto garantita sulla rete.



Art. 3

(Assegnazione di capacità di trasporto per l'anno 2016 in ottemperanza ad accordi internazionali)

1. Terna, secondo quanto disciplinato dalla deliberazione ARG/elt 162/11, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sulla frontiera con la Francia o la Svizzera, e sulla base delle richieste della Repubblica di San Marino e dello stato della Città del Vaticano, assegna, per l'anno 2016, alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano una riserva sulla capacità di interconnessione assegnabile sulla frontiera svizzera, ovvero riconosce ai medesimi Stati quote di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera francese in modo da garantire effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacità di trasporto. I diritti complessivi, sia in termini di riserva di capacità che di quote di ripartizione, sono riconosciuti a ciascuno Stato nella misura massima di cui agli accordi citati in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2, e comunque nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi.
2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 1 può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui è stata assegnata la predetta capacità di trasporto. Terna verifica, sulla base di criteri definiti dall'Autorità, con cadenza mensile, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e ne trasmette gli esiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità.
3. Terna assegna per l'anno 2016 alla Edison Spa la capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile al mercato libero la quota parte di detta capacità di trasporto giornaliera non utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana. Per permettere le opportune verifiche della produzione della quota italiana del citato impianto, la società Edison Spa consente accesso per Terna ad idonei



sistemi di misura e verifica dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR.

Art. 4

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. Terna comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità lo stato di avanzamento delle attività relative alla definizione e realizzazione delle misure volte all'incremento della sicurezza della rete di interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacità di trasporto.
2. Gli obblighi di pubblicità legale sono assolti mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di sua pubblicazione.

Roma, 22 dicembre 2015

IL MINISTRO